



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO, in particolare, l’art.2 del citato decreto legislativo n.449/1999 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore *ex-lege* dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl. 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l’art. 3 del decreto n. 105/2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca le funzioni già riconosciute all’ASSI, prima UNIRE, soppressa a norma dell’art. 23- quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, rubricato “Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2017;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 12;

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione riferita all’esercizio 2019 del 07 febbraio 2019 n. 1423 del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato dalla Corte dei conti in data 27 febbraio 2019, al numero 1-148;

VISTO il D.P.R. 29 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2018 registrazione n. 1-773, con il quale è stato conferito al dottor Andrea Comacchio l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;

VISTO, in particolare l’art. 12 del precitato Regolamento che prevede di destinare quote dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli al finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il parere n. 3951 del 10 dicembre 2014 con cui il Consiglio di Stato, Sezione II, esprimendosi in ordine alla natura giuridica dei rapporti tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Società di corse, sulla base del modello convenzionale di cui alla determinazione UNIRE n. 3400/2005, ha chiarito che *“la qualificazione giuridica più appropriata del rapporto di cui si discute sia quella dell'accordo sostitutivo, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (...)”* evidenziando che, nel caso di specie, il finanziamento pubblico in favore delle società di corse *“si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell'ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio, di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli (...)”*;

VISTO altresì il parere n. 02148 dell'11 ottobre 2017, con il quale il Consiglio di Stato, nel confermare *in toto* le conclusioni raggiunte nel precedente parere 3951 del 10 dicembre 2014, ha precisato che, nel caso di specie, la natura *“remuneratoria”* delle erogazioni di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è indicativa unicamente della loro *“riconducibilità ad una tipologia peculiare di “sovvenzione”*, dovendosi tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un'attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di una attività soggetta ad autorizzazione da parte della p.a.(...)”, con la conseguenza che le somme erogate entrano *“pleno jure nella disponibilità della società percettrice, essendo destinate a finanziarne l'attività”*;

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole del 15 febbraio 1999 e s.m.i, che ha rideterminato le quote di prelievo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli prevedendo una rimodulazione, ad eccezione delle scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in proporzione ed in relazione al crescere della difficoltà della scommessa, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta unica di cui al D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 66046 del 21 settembre 2018 registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2018 al n. 1-785

VISTO il decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre al n. 1-812, recante il riconoscimento delle società di corse;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985, registrato in data 27 febbraio 2019 al n.ro 1-152 (di seguito per brevità *Decreto*), con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i principi generali per la formulazione del calendario nazionale delle corse e l'erogazione delle sovvenzioni alle società di corse e che provvede ad abrogare il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2016, n. 681, recante *“Criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle Società di corse e per la classificazione degli ippodromi”*, e sue successive modifiche ed integrazioni, di cui si recepiscono integralmente le premesse e le finalità;

CONSIDERATO che il Decreto ha fatto salvo il decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519 solamente per la parte relativa al riconoscimento delle società di corse;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 3 del Decreto che prevede che con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca siano definiti i criteri per la determinazione della sovvenzione annuale 2019 alle società di corse riconosciute sulla base dei seguenti principi:

- a) attribuzione di una quota maggioritaria del totale delle risorse disponibili in funzione della media di giornate di corse effettuate da ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018, eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale;
- b) attribuzione di una quota minoritaria del totale delle risorse disponibili sulla base del numero medio su base annuale di cavalli partenti in ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018, eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale;
- c) attribuzione di una quota residuale sulla base del numero medio delle competizioni di massima selezione del trotto e del galoppo disputate in ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018, eventualmente rimodulata in base all'apporto del singolo impianto rispetto alla programmazione nazionale;

VISTO inoltre i commi 3 e 4 dell'art. 3 del succitato Decreto che indica i principi generali per il riconoscimento delle società di corse;

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività di programmazione nazionale delle corse si prevede una ripartizione delle risorse complessive in funzione dell'attività svolta e delle caratteristiche tecniche delle discipline considerate pari al 60% per le corse al trotto e al 40% per le corse di galoppo;

RAVVISATA la necessità di perseguire un criterio di coerenza tra i principi di allocazione delle risorse destinate al montepremi e i principi di allocazione delle risorse destinate alle sovvenzioni per l'organizzazione delle corse;

CONSIDERATO che detti principi risultano coerenti con l'articolo 2 del DLgs n. 499/1999, a norma del quale UNIRE (ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo) contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi, nonché con le finalità di destinazione delle quote dei proventi derivanti dalle scommesse sulle corse dei cavalli indicate dall'art. 12, comma 2, lett. d) del DPR 169/98 (finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse);

RITENUTO necessario adottare delle voci sintetiche per richiamare in modo inequivocabile i principi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985, ovvero:

- a) “**Attività di organizzazione delle corse**”: principi e parametri di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 3 del Decreto;
- b) “**Cavalli partenti**”: principi e parametri di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 3 del Decreto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

c) “**Corse di qualità**”: principi e parametri di cui alla lettera c), comma 2 dell’articolo 3 del Decreto;

RITENUTO necessario indicare i criteri per la definizione di un sistema di determinazione delle sovvenzioni sulla base dei principi indicati dal suddetto D.M. 29 gennaio 2019 n 985;

ATTESA la necessità di adottare criteri volti a garantire l’efficacia dell’azione amministrativa con una gestione delle risorse finanziarie oggetto di assegnazione coerente con le finalità delle leggi istitutive del settore di riferimento, che sono tutte volte a perseguire uno sviluppo equilibrato del “sistema”, e perciò il più possibile proporzionate alla funzionalità, alla specificità e alle potenzialità degli ippodromi;

PRESO ATTO della necessità di introdurre criteri per l’erogazione delle sovvenzioni che contemperino l’esigenza di assicurare un tendenziale equilibrio nella distribuzione delle risorse per l’anno 2019, in previsione di una generale rivisitazione del sistema diretto a valorizzare il ruolo dell’ippodromo quale strumento per garantire, in una prospettiva dinamica, la coerenza tra l’apporto di ciascuno di essi all’esercizio della funzione pubblicistica di organizzazione delle corse e la remunerazione conseguentemente riconosciuta;

DECRETA

Articolo 1
Finalità e procedure

1. Le modalità di concessione delle sovvenzioni alle società di corse riconosciute e di riparto delle risorse disponibili tra le medesime sono adottate con decreto dal Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, entro 30 giorni dalla registrazione del presente provvedimento da parte degli organi di controllo.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente garantisce l’assegnazione delle risorse in coerenza con le finalità ed i principi indicati dal D.M. 29 gennaio 2019, n 985, con i criteri definiti dal presente decreto, nonché delle vigenti norme del settore di riferimento.
3. La concessione delle sovvenzioni è subordinata alla sottoscrizione, da parte delle società di corse riconosciute, assegnatarie di corse ai sensi del vigente calendario, di specifico accordo in cui sono definiti i servizi resi dalle medesime ai sensi dell’articolo 2 del DLgs n. 499/1999 e dell’art. 12, comma 2, lett. d) del DPR 169/98.

Articolo 2
Riconoscimento delle società di corse

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 gennaio 2019 n. 985, per l’anno 2019 le sovvenzioni di competenza sono



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

assegnate alle società di corse già riconosciute per l'anno 2018 con decreto direttoriale 23 ottobre 2018 n. 74519, registrato dalla Corte dei conti in data 12 novembre al n. 1-812.

2. Il riconoscimento delle società di corse indicate nel comma precedente è vigente in costanza della validità del titolo di disponibilità dell'ippodromo e della idoneità degli impianti da esse gestiti. Le società di corse sono obbligate a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del titolo di possesso dell'ippodromo.

3. E' facoltà dell'Amministrazione revocare il riconoscimento alle società di corse in caso di verifica di non disponibilità del titolo di possesso dell'ippodromo ovvero di riconoscere nuove società di corse che inoltrano domande di riconoscimento e che dimostrano di avere i requisiti previsti dai vigenti regolamenti tecnici.

Articolo 3
Determinazione delle sovvenzioni

1. La sovvenzione riconosciuta in favore delle società di corse è determinata nei limiti dello stanziamento definitivo di bilancio, anno 2019. Eventuali sopravvenienze attive o passive, a qualsiasi titolo, derivanti nella gestione delle predette risorse saranno gestite con una rimodulazione delle risorse spettanti in sede di definizione del saldo spettante a ciascuna società avente diritto.

2. La ripartizione delle sovvenzioni destinate alle società di corse avviene con la preventiva determinazione della quota destinata agli impianti in ragione della specifica disciplina del trotto e del galoppo applicando, per analogia, la quota di riparto del montepremi.

3. La sovvenzione complessiva assegnata alle società di corse riconosciute deriva dalla sommatoria delle seguenti voci:

a) **“Attività di organizzazione delle corse”**: assegnazione di una quota pari all'80% del totale delle risorse disponibili, comprensiva della remunerazione per la produzione delle immagini delle corse effettuate. La determinazione dell'importo spettante a ciascun ippodromo è effettuata con l'applicazione dei seguenti criteri, con riferimento ai dati storici del biennio 2017-2018:

- i. graduazione in funzione del numero medio delle giornate di corse su base annua considerando classi differenziate in ragione della disciplina di riferimento in relazione al raggiungimento di livelli di programmazione prefissati in proporzione e al crescere della media del numero di giornate organizzate da ciascun ippodromo nel periodo considerato;
- ii. valorizzazione delle corse in base al montepremi medio programmato in ciascun ippodromo, sempre differenziata in ragione della disciplina di riferimento;

b) **“Cavalli partenti”**: assegnazione di una quota pari al 15% del totale delle risorse disponibili. La determinazione dell'importo spettante a ciascun ippodromo è effettuata con l'applicazione dei seguenti criteri, con riferimento ai dati storici del biennio 2017-2018:

- i. graduazione secondo il numero medio dei cavalli partenti su base annua, previa suddivisione in classi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- ii. valorizzazione delle corse in base al montepremi medio programmato in ciascun ippodromo, differenziata in ragione della disciplina di riferimento;
- c) **“Corse di qualità”**: assegnazione di una quota pari al 5% del totale delle risorse disponibili. La determinazione dell'importo è effettuata con l'applicazione del seguente criterio, differenziato in ragione della specifica disciplina:
- i. i. graduazione secondo il numero medio delle corse di Gruppo 1 per la disciplina del trotto in base alla classificazione prevista sulla base di accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto;
 - ii. ii graduazione secondo il numero medio delle corse di Gruppo 1, 2 e 3 per la disciplina del galoppo secondo la classificazione fatta dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse nell'ultimo triennio e delle disposizioni contenute nell'European Pattern Book che disciplinano le corse di gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti;
4. L'individuazione delle classi deve avvenire in maniera progressiva, attuando l'obiettivo di assicurare un tendenziale equilibrio nella distribuzione delle risorse per l'anno 2019 rispetto all'anno precedente.
- Ai fini del riparto delle risorse in funzione delle classi individuate saranno considerati:
- a) i valori consolidati del biennio 2017-2018 per quanto attiene il calcolo della media di giornate di corse effettuate da ciascun ippodromo e numero medio su base annuale di cavalli partenti in ciascun ippodromo;
 - b) il numero medio delle competizioni di massima selezione del trotto e del galoppo disputate in ciascun ippodromo nel biennio 2017-2018.
 - c) il valore del montepremi medio delle corse programmato in ciascun ippodromo, quando relativi ai parametri di cui alle precedenti lettere a) e b), è computato al netto del montepremi destinato alle corse di qualità;
5. La metodologia per il calcolo delle quote di cui al comma 3 lettera a), b) e c) del presente articolo avviene attraverso la definizione di percentuali progressive in corrispondenza ad ogni classe individuata.
6. I corrispettivi per le società di corse sono dati dalla somma delle quote attribuibili alla singola società e devono essere nei limiti dello stanziamento definitivo di bilancio, anno 2019, per la sovvenzione riconosciuta in favore delle società di corse medesime.
7. Per i nuovi soggetti giuridici che subentrano nella gestione di ippodromi nell'ambito dei quali, nel biennio 2017/2018, sono state svolte attività di organizzazione di corse, l'assegnazione delle risorse terrà conto dei valori consolidati afferenti all'impianto nel succitato biennio di riferimento.
8. In caso di riconoscimento di nuove società di corse che inoltrano domande di riconoscimento e che dimostrano di avere i requisiti dei vigenti regolamenti gestendo ippodromi nell'ambito dei quali, nel biennio 2017/2018, non sono state svolte attività di organizzazione di corse, l'assegnazione delle risorse terrà conto dei valori minimi previsti afferenti all'impianto nel succitato biennio di riferimento.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 11 marzo 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Andrea Comacchio

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CAD)